
Legge 2 dicembre 2025, N. 181.

Il delitto di femminicidio e gli altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime

Analisi giuridica della nuova fattispecie autonoma di femminicidio (art. 577-bis c.p.), delle aggravanti speciali, delle modifiche processuali e delle implicazioni operative per l'attività investigativa e di prima risposta degli operatori di polizia.

Avv. Roberto ANTONELLI. Dirigente, Comandante della Polizia Locale di Ciampino (Roma).

Premessa normativa.

In data 17 dicembre 2025 è entrata in vigore la **Legge 02 dicembre 2025, n. 181¹**, che introduce modifiche di rilievo all'apparato normativo in materia di **contrasto alla violenza contro le donne e più in generale contro le persone vulnerabili²**.

Tale intervento legislativo rappresenta un punto di svolta rispetto ai precedenti adeguamenti normativi tradizionalmente ricondotti alla cosiddetta disciplina del "Codice Rosso". Si assiste, infatti, a una rifondazione dogmatica della tutela penale, rafforzando la risposta dell'ordinamento nei confronti delle vittime di violenza di genere³.

¹ Pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 280 in data 02 dicembre 2025, *"Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"*.

² Il relativo disegno di legge è stato adottato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia Carlo NORDIO, del Ministro dell'interno Matteo PIANTEDOSI, del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia ROCCELLA e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI.

³ **L'evoluzione normativa (2011-2025): dal riconoscimento sovranazionale all'ergastolo per Femminicidio.** L'attuale assetto dell'art. 577-bis c.p. rappresenta l'ultimo tassello di un *iter* legislativo quindicennale, volto a trasformare la repressione della violenza di genere da emergenziale a strutturale. Le tappe fondamentali: **1) 2011-2013 (La Cornice Sovranazionale):** con la **Convenzione di Istanbul** (11.05.2011), ratificata dall'Italia con **L. 27 giugno 2013, n. 77**, viene introdotto l'obbligo per gli Stati di riconoscere la natura "strutturale" della violenza contro le donne, basata sul genere, e di adottare politiche integrate (**le "4 P": Prevenzione, Protezione, Punizione,**

Al centro di questa riforma vi è il definitivo superamento della neutralità di genere nella fattispecie omicidiaria. L'introduzione dell'articolo 577-*bis* c.p. (Femminicidio) rappresenta il fulcro di un sistema che smette di considerare l'uccisione di una donna come una mera sottospecie dell'omicidio comune (ex art. 575 c.p.) aggravata dalle circostanze. Il Legislatore riconosce, per la prima volta in modo strutturale, che la violenza esercitata "in quanto donna" o in contesti di dominio possessivo lede un bene giuridico complesso: **non solo la vita intesa in senso biologico, ma la dignità della persona e la sua libertà di autodeterminazione.**

Tuttavia, la novella del 2025 si caratterizza per un approccio olistico e integrato. La norma, consapevole che la sanzione penale interviene quando il danno è ormai irreparabile, costruisce attorno alla nuova fattispecie incriminatrice una rete di protezione procedurale e preventiva senza precedenti. A ciò si aggiunge che le ulteriori modifiche al codice di rito rispondono a una precisa logica operativa: **anticipare la soglia di tutela.**

Per l'operatore di Polizia Giudiziaria, destinatario primario di questa disamina, la riforma impone un radicale aggiornamento non solo delle conoscenze normative, ma dell'approccio investigativo *tout court*. L'agente non è più chiamato soltanto a ricostruire la dinamica di un evento lesivo, ma a leggere, interpretare e documentare il contesto relazionale e culturale in cui esso matura. Riconoscere i c.d. "reati sentinella", decodificare le logiche di controllo nei dispositivi elettronici e attivare tempestivamente i nuovi strumenti precautelari divengono competenze imprescindibili per trasformare la previsione legislativa in effettiva sicurezza per la vittima.

Nelle pagine che seguono, si analizzeranno le innovazioni sostanziali e processuali introdotte dalla L. 181/2025, provando ad offrire agli operatori, senza alcuna pretesa di esaustività, una bussola tecnica per orientarsi tra i

Politiche integrate). 2) **2013 (Il Primo Intervento):** il D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (conv. in L. 119/2013) introduce il "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", prevedendo le prime strette sulle misure cautelari e l'irrevocabilità della querela per *stalking* attuato con minacce gravi. 3) **2019 (La Velocizzazione):** la L. 19 luglio 2019, n. 69 ("Codice Rosso") rivoluziona la procedura, introducendo il termine perentorio di **3 giorni** per l'audizione della vittima e nuove fattispecie di reato come il *Revenge Porn* (art. 612 *ter* c.p.) e la deformazione dell'aspetto (art. 583 *quiquies* c.p.). 4) **2023 (L'Anno della Prevenzione e del Controllo):** il legislatore interviene con tre provvedimenti distinti: A) **L. 9 febbraio 2023, n. 12:** istituisce la **Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere**, per l'analisi sistematica del fenomeno. B) **L. 8 settembre 2023, n. 122:** va ad incidere sui poteri di vigilanza dei Procuratori della Repubblica e dei Procuratori Generali presso le Corti d'Appello sul rispetto del termine entro cui devono essere assunte informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C) **L. 24 novembre 2023, n. 168:** rafforza le misure di prevenzione personali (ammonimento del Questore esteso ai "reati spia") e potenzia le misure cautelari (arresto in flagranza differita e applicazione provvisoria urgente del braccialetto elettronico). 5) **2024 (Armonizzazione Europea):** la **Direttiva (UE) 2024/1385** impone agli Stati membri norme minime comuni per combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, con focus specifico sulla **violenza cibernetica** (*cyber-stalking*, molestie online) e sull'assistenza specializzata alle vittime. 6) **2025 (La Tipizzazione):** la **L. 2 dicembre 2025, n. 181**, oggetto della presente disamina, chiude il cerchio introducendo il reato autonomo di **Femminicidio (art. 577-*bis* c.p.)**, la confisca obbligatoria dei *device* e l'innalzamento della distanza minima nei divieti di avvicinamento, sancendo il passaggio definitivo alla tutela della libertà di autodeterminazione femminile, il tutto così come meglio evidenziato nel presente contributo.

nuovi obblighi, le rinnovate facoltà di arresto e la complessa qualificazione giuridica del nuovo reato di Femminicidio.

1. Genesi, natura giuridica e tripartizione della fattispecie ex art. 577-bis c.p.

L'introduzione dell'articolo 577-bis nel tessuto del Codice Penale⁴, ad opera della Legge 2 dicembre 2025, n. 181, segna il superamento definitivo della frammentazione normativa che caratterizzava la repressione della violenza di genere. Il Legislatore ha inteso cristallizzare il fenomeno criminologico del "femminicidio" in una **fattispecie di reato autonoma e speciale**, operando una precisa scelta di politica criminale volta a sottrarre tale illecito alle dinamiche di bilanciamento delle circostanze che, nel previgente assetto basato sull'art. 575 c.p. aggravato, sovente depotenziavano la risposta sanzionatoria.

1.1. Natura autonoma del reato e rapporto di specialità. Sotto il profilo della classificazione dogmatica, l'art. 577-bis c.p. non si configura come una mera forma aggravata dell'omicidio doloso, bensì come un *titolo autonomo di reato*. Sebbene l'evento naturalistico – la *mors* – coincida con quello dell'art. 575 c.p., la nuova norma si pone in rapporto di **specialità per specificazione** rispetto all'omicidio comune. Tale autonomia strutturale comporta conseguenze processuali e sostanziali dirimenti: essendo un reato autonomo con pena edittale fissa (ergastolo), il giudice non può neutralizzare la gravità del fatto attraverso il bilanciamento con attenuanti generiche, salvo le rigidissime eccezioni previste dalla stessa norma.

1.2. Oggettività giuridica: la plurioffensività. La *ratio puniendi* risiede nella tutela di un bene giuridico complesso. L'art. 577-bis è un reato **plurioffensivo**: esso tutela in via primaria il bene supremo della **vita umana** (biologica), ma simultaneamente protegge la **libertà di autodeterminazione** della donna e la sua **dignità** contro logiche di reificazione.

1.3. Analisi delle tre fattispecie costitutive. La norma non punisce genericamente l'uccisione di una donna, ma tipizza tre distinti contesti o condotte che, alternativamente, perfezionano il reato. Ciascuna di esse richiede all'operatore di polizia una specifica focalizzazione investigativa sulla *mens rea* (elemento psicologico) e sul nesso eziologico.

- **A) Atti di discriminazione, di odio e di prevaricazione.** In questa prima ipotesi, la condotta omicidiaria è qualificata dalla spinta interiore dell'agente motivata dall'odio di genere (*hate crime*). L'azione delittuosa non scaturisce necessariamente da una relazione pregressa,

⁴ Il reato è collocato tra i "Delitti contro la persona" di cui al Titolo XII del Libro II del Codice, segnatamente al Capo I "Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale".

ma da una volontà di prevaricazione fondata sul genere della vittima. L'omicidio diviene l'atto finale di una discriminazione violenta in cui la donna è colpita in quanto rappresentante del genere femminile, considerato "inferiore" o meritevole di punizione secondo logiche aberranti. Qui l'indagine deve puntare a far emergere il movente discriminatorio puro⁵.

- **B) Atti di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna.** Questa fattispecie è incentrata sulla reificazione della vittima all'interno di un contesto di dominio possessivo. L'autore non agisce contro un soggetto paritario, ma nei confronti di un "oggetto" su cui esercita (o pretende di esercitare) un controllo totale, compreso il diritto di vita e di morte. La morte non è un evento accidentale, ma l'esito intenzionale di una volontà di affermazione e potenza (logica del "o mia o di nessuno"). L'elemento psicologico dirimente è la pretesa di possesso esclusivo che annulla l'individualità della donna⁶.

⁵ Per la definizione delle condotte di odio e discriminazione, il legislatore e la giurisprudenza fanno riferimento ai principi già elaborati per i reati di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.). La Corte di Cassazione ha chiarito che l'odio non si identifica con un qualsiasi sentimento di generica *"antipatia, insofferenza o rifiuto"*, ma deve configurarsi come un sentimento idoneo a determinare il **"concreto pericolo di comportamenti discriminatori"**. La discriminazione, a sua volta, si fonda sulla *"qualità personale del soggetto e non sui suoi comportamenti"*, comportando un diniego di diritti e facoltà in violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la Suprema Corte distingue tra la propaganda/istigazione (dolo generico) e la commissione diretta di atti discriminatori: in quest'ultimo caso, è richiesto un dolo specifico in cui **"il motivo ispiratore eccede la condotta discriminatoria o violenta"**. Nel contesto specifico della violenza di genere, la Cassazione ha inoltre evidenziato come tali delitti siano espressione di una *"matrice culturale"* e di rapporti di forza diseguali, richiamando la natura strutturale della violenza definita dalla Convenzione di Istanbul, che ha portato alla dominazione e alla discriminazione delle donne da parte degli uomini. Cfr. Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 10335/2021 (su odio e discriminazione come diniego di diritti); Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 36906/2015 e Sez. V, n. 32862/2019 (sulla definizione di odio non come generica antipatia); Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 37581/2008 (sulla distinzione del dolo e il motivo che eccede la condotta); Cass. Pen., Sez. VI, Sent. n. 28217/2022 (sulla matrice culturale e strutturale della discriminazione di genere).

⁶ Quanto alla condotta realizzata mediante atti di prevaricazione, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato specifici principi nell'ambito del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi (ex art. 572 c.p.). Nello specifico, la Corte di Cassazione ha qualificato la prevaricazione fisica o morale come l'insieme delle condotte idonee a *"ledere l'integrità psico-fisica della persona offesa all'interno di quei contesti di tipo familiare o di affidamento in cui la stessa dovrebbe ricevere protezione"*. Tale modalità di condotta si concretizza in situazioni caratterizzate da una **"passiva soggezione"** di una parte nei confronti dell'altra, evidenziando un rapporto gerarchico patologico e sbilanciato. Con riferimento specifico agli atti di possesso, controllo e dominio, tali modalità, introdotte nel testo durante l'esame in sede referente, trovano riscontro nella giurisprudenza relativa al delitto di atti persecutori (ex art. 612 *bis* c.p.) e ai maltrattamenti in famiglia. La Suprema Corte ha esaminato il concreto atteggiarsi di tali condotte coercitive, identificandole come indicatori sintomatici di una volontà di asservimento della vittima. In particolare, per il reato di maltrattamenti, recenti pronunce hanno ribadito la rilevanza penale di tali dinamiche di controllo totalizzante sulla vita della persona offesa, evidenziando come il **"disegno discriminatorio che guida tali reati sia costituito dal deliberato intento di possesso, dominazione e controllo della libertà"** della vittima. La giurisprudenza ha inoltre precisato che i comportamenti maltrattanti operano su diversi livelli (fisico, sessuale, psicologico, economico) e che il giudice deve valorizzare **"il contesto disuguale di coppia in cui si consuma la violenza"** e non limitarsi ai soli episodi più gravi. In questo quadro, la Cassazione ha riconosciuto che anche il controllo economico esercitato dal partner rientra tra le forme di violenza domestica, sottolineando come tale controllo possa tradursi in uno strumento per **"piegare"** la beneficiaria e mantenere il dominio su di lei. Cfr. Cass. Pen., Sent. n. 23104/2021 (sulla lesione dell'integrità psico-fisica in contesti di protezione); Cass. Pen., Sent. n. 5258/2016 e Cass. Pen., Sent. n. 809/2023 (sul concetto di "passiva soggezione"); Cass. Pen., Sent. n. 37978/2023 (sul disegno discriminatorio di possesso, dominazione e controllo); Cass. Pen., Sent. n. 7885/2022 (sul controllo della vittima trattata come oggetto di proprietà o potere assoluto).

- **C) Rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.** La terza ipotesi tutela la libertà di autodeterminazione e unifica due scenari in cui la vittima "disobbedisce" alla volontà dell'autore. **Il rifiuto relazionale:** l'omicidio commesso in risposta al rifiuto della vittima di instaurare, mantenere o ripristinare una relazione ("femminicidio da separazione" o "da rifiuto"). **La limitazione delle libertà:** l'omicidio come strumento (*extrema ratio*) per punire la donna che ha esercitato le proprie libertà fondamentali (es. lavorare, vestirsi in un certo modo, frequentare la famiglia d'origine) violando il "codice di comportamento" imposto dall'autore. Sotto il profilo probatorio, è fondamentale accertare il nesso causale tra l'atto di autonomia della vittima (il "no" alla relazione o l'esercizio di una libertà) e la reazione punitiva letale dell'agente⁷.

In sintesi, l'art. 577-*bis* c.p. sanziona tre diverse declinazioni di **condotte preordinate a cagionare la morte di una donna**: gli atti di discriminazione e prevaricazione (ipotesi A), le dinamiche di controllo e dominio possessivo (ipotesi B) e la reazione punitiva al rifiuto affettivo o all'esercizio delle libertà individuali (ipotesi C). Al di fuori di tali specifiche fattispecie qualificate, trova invece applicazione la disciplina generale dell'omicidio volontario di cui all'art. 575 c.p.

1.4. Quadro sinottico degli elementi essenziali del reato. A conclusione dell'analisi strutturale, si schematizzano gli elementi costitutivi indefettibili che l'operatore di Polizia Giudiziaria deve riscontrare per la corretta qualificazione del fatto ex art. 577-*bis* c.p., distinguendolo dall'omicidio volontario comune.

- **Soggetto Attivo:** il reato è configurato come reato comune ("Chiunque..."). Può essere commesso da qualsiasi soggetto, indipendentemente dal genere. Non è richiesto, per la sussistenza del titolo autonomo di reato, un vincolo formale di coniugio o convivenza attuale (elementi che rilevano invece per le aggravanti di cui all'art.

⁷ Con riferimento all'omicidio commesso in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo, la norma tutela la libertà di autodeterminazione nella sfera sentimentale. Per la definizione di "relazione affettiva", la giurisprudenza di legittimità (in tema di stalking ex art. 612-*bis* c.p.) ha precisato che tale nozione non implica necessariamente una "stabile condivisione della vita comune" (convivenza), ma si estende a ogni legame connotato da un "reciproco rapporto di fiducia" tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione. Sotto il profilo probatorio, la Cassazione distingue nettamente questa situazione dal reato di maltrattamenti in famiglia (ex art. 572 c.p.), il quale presupponeva, fino all'intervento normativo in esame, invece una "stabile condivisione dell'abitazione" o una "comunanza di vita improntata a reciproca solidarietà". Ne consegue che la nuova fattispecie di femminicidio copre anche le ipotesi in cui la violenza esplode dopo la cessazione della convivenza o in assenza di essa (c.d. femminicidio da separazione), proprio nel momento in cui viene meno il vincolo stabile. In merito alla condotta finalizzata alla limitazione delle libertà individuali, la tutela si lega ancora al riconoscimento della vita come "bene-presupposto" indispensabile per l'esercizio di qualsiasi altro diritto. La Corte Costituzionale ha infatti ribadito che la vita rientra tra i "diritti inviolabili" ex art. 2 Cost., la cui soppressione impedisce in radice l'espressione della personalità e delle libertà fondamentali della donna. Cfr. Cass. Pen., Sent. n. 11920/2018 e Cass. Pen., Sent. n. 25516/2024; Cass. Pen., Sent. n. 31178/2024 (sulla distinzione tra relazione affettiva e la convivenza richiesta per i maltrattamenti).

577 c.p.), essendo sufficiente la sussistenza del contesto discriminatorio, possessivo o relazionale descritto dalla norma.

- **Soggetto Passivo:** è un reato a **vittima qualificata**. La persona offesa deve necessariamente essere **una donna**. Alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale (L. 164/1982; Corte Cost. Sent. 221/2015), la nozione di donna non è ancorata al solo dato biologico ma include l'identità di genere; pertanto, la tutela si estende anche a chi ha compiuto una transizione di genere, pur in assenza di adeguamento chirurgico dei caratteri sessuali primari. L'elemento costitutivo è che l'azione sia diretta contro la vittima "in quanto donna", colpendo la specificità di genere.
- **Condotta (Elemento Oggettivo):** si tratta di un **reato a forma libera ma a contesto vincolato**. La morte può essere cagionata con qualunque mezzo (azione o omissione), ma la condotta diviene tipica ex art. 577-bis c.p. solo se perfezionata in uno dei tre scenari tassativi precedentemente analizzati: A) contesto di discriminazione, odio o prevaricazione; B) esercizio di controllo, possesso o dominio; C) reazione al rifiuto di una relazione o atto limitativo delle libertà individuali.
- **Elemento Psicologico (Elemento Soggettivo):** è richiesto il dolo intenzionale qualificato dal movente. L'agente deve rappresentarsi e volere coscientemente la morte della donna in ragione specificamente del suo genere, del possesso o controllo esercitato o per punire il rifiuto o l'autonomia della vittima. Il movente (odio, discriminazione, possesso, reazione al rifiuto) non è un elemento accessorio ma costitutivo della fattispecie. L'agente deve rappresentarsi e volere la morte della donna non come evento fine a sé stesso, ma specificamente come: A) espressione di odio/prevaricazione verso il genere femminile; B) affermazione del proprio diritto di proprietà/controllo sulla vittima; C) sanzione punitiva per l'autodeterminazione della donna (rifiuto del legame o esercizio di libertà). L'errore sull'identità di genere della vittima o sul contesto relazionale potrebbe escludere questo dolo specifico, riconducendo il fatto all'omicidio comune (art. 575 c.p.).
- **Momento consumativo e tentativo:** il reato si consuma nel momento della morte biologica. È pienamente ammissibile il tentativo (art. 56 c.p.): chi compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a uccidere una donna in uno dei contesti sopra descritti risponderà di tentato femminicidio (e non di tentato omicidio generico), con conseguenze processuali più gravose (es. custodia cautelare in carcere presunta o facilitata).

- **Trattamento Sanzionatorio e Bilanciamento:** il reato è punito con la pena fissa dell'**ergastolo**. Elemento tecnico cruciale per la Polizia Giudiziaria (da evidenziare nelle comunicazioni al PM) è il regime "blindato" del bilanciamento: trattandosi di reato autonomo e speciale, il Giudice non può ridurre la pena dell'ergastolo se non nei casi tassativi di seguito meglio specificati. Tale regime 'blindato' impedisce qualsiasi ulteriore riduzione di pena, garantendo una risposta sanzionatoria sempre severa. Nello specifico:
 - **Pena edittale fissa (Ergastolo):** a differenza dell'omicidio volontario comune (ex art. 575 c.p.), punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno, il nuovo reato di femminicidio (ex art. 577-bis c.p.) prevede come sanzione base la pena dell'ergastolo. Si configura come un titolo autonomo di reato, scelta che comporta conseguenze processuali immediate, tra cui l'impossibilità per l'imputato di accedere al giudizio abbreviato (art. 438, c. 1 *bis* c.p.p.), che garantirebbe lo sconto di pena di un terzo.
 - **Circostanze AGGRAVANTI:** il secondo comma dell'art. 577-bis c.p. richiama espressamente l'applicazione delle circostanze aggravanti già previste per l'omicidio dagli articoli 576 e 577 del codice penale. Questo include, ad esempio, le aggravanti per i fatti commessi contro l'ascendente/discendente, con premeditazione, o in occasione di altri reati come maltrattamenti e *stalking*.
 - **Disciplina del BILANCIAMENTO (ATTENUANTI):** la riforma introduce un meccanismo di calcolo della pena estremamente rigido ("blindato"), che limita la discrezionalità del Giudice nel concedere sconti di pena attraverso le attenuanti (art. 577-bis, commi 3 e 4). Anche qualora vengano riconosciute circostanze attenuanti ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti contestate (degli artt. 576 e 577 c.p.), la pena non potrà mai scendere sotto determinate soglie:
 - **24 anni di reclusione (minimo inderogabile):** quando è riconosciuta una sola attenuante giudicata prevalente sulle aggravanti.
 - **15 anni di reclusione (minimo inderogabile):** quando sono riconosciute più attenuanti concorrenti giudicate prevalenti sulle aggravanti. Questo regime impedisce che la gravità del femminicidio venga "svuotata" nel calcolo

finale della pena, garantendo una risposta sanzionatoria sempre severa anche in presenza di elementi a favore del reo.

2. Protocollo operativo analitico e livelli di intervento per la Polizia Giudiziaria.

La complessità strutturale dell'art. 577-*bis* c.p. impone il superamento delle prassi d'intervento standardizzate per l'omicidio generico.

Si delinea, pertanto, un protocollo operativo stratificato, che vede l'operatore di Polizia Giudiziaria impegnato in una progressione analitica volta alla corretta qualificazione del fatto e alla cristallizzazione delle prove specifiche.

Livello I: Analisi preliminare e qualificazione giuridica immediata. Nella fase di primo intervento (*first response*), l'operatore è chiamato a effettuare una diagnosi giuridica della *scena criminis*. L'obiettivo non è solo accertare il decesso, ma rilevare gli **indicatori sintomatici del movente di genere**. A differenza dell'art. 575 c.p., il femminicidio richiede la tempestiva individuazione del contesto relazionale. L'attività operativa deve concentrarsi immediatamente sulla verifica dei rapporti pregressi tra autore e vittima: l'esistenza di denunce pregresse (anche ritirate), segnalazioni per liti domestiche, o l'attivazione di procedure da "Codice Rosso" costituiscono elementi fondanti per incardinare l'indagine nel binario dell'art. 577-*bis*. In questa fase, l'operatore deve verbalizzare con precisione non solo la dinamica fattuale, ma anche le dichiarazioni spontanee dell'indagato che denotino senso di possesso ("*era roba mia*") o disprezzo di genere.

Livello II: Acquisizione probatoria specializzata (*Evidence Collection*). La raccolta della prova deve orientarsi alla dimostrazione dell'elemento soggettivo specifico (il controllo/dominio). La procedura prevede:

- **Analisi forense digitale immediata:** il sequestro dei dispositivi elettronici (smartphone, tablet, PC) dell'autore e della vittima assume priorità assoluta. Non si cercano solo tracce della pianificazione dell'omicidio, ma la "cronistoria del controllo": messaggi di verifica ossessiva degli spostamenti, imposizioni su abbigliamento o frequentazioni, installazione di *spyware*. Tali elementi sono la prova regina del movente di possesso.
- **Escussione testimoniale mirata:** le sommarie informazioni testimoniali (art. 351 c.p.p.) da vicini e congiunti devono essere guidate da quesiti specifici volti a far emergere l'isolamento sociale della vittima o la limitazione della sua libertà personale antecedente al delitto, elementi costitutivi della nuova fattispecie.

Livello III: Adozione delle misure precautelari e coercitive. La corretta qualificazione del fatto come art. 577-*bis* abilita strumenti coercitivi potenziati. In caso di flagranza, l'arresto è obbligatorio. Tuttavia, la L. 181/2025 estende l'applicabilità e valorizza strategicamente l'istituto della flagranza differita (già introdotto dalla L. 168/2023). Qualora l'autore si sia allontanato, l'operatore deve attivare immediatamente le procedure di localizzazione, consapevole che la pericolosità sociale presunta nel femminicidio giustifica l'adozione delle più stringenti misure cautelari. È fondamentale che nella comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero vengano esplicitati i motivi che giustificano la contestazione dell'art. 577-*bis* (e non del 575 aggravato), poiché ciò vincolerà il Giudice a un regime sanzionatorio e cautelare più severo.

3. L'architettura sistemica della riforma: analisi delle modifiche al Codice Penale e di Rito (L. 181/2025).

L'intervento legislativo del 2025 non si esaurisce nella tipizzazione del femminicidio, ma persegue un disegno organico di inasprimento della risposta punitiva e di potenziamento degli strumenti cautelari.

La riforma incide sulla parte speciale del Codice Penale e sul Codice di Rito, operando una "chiusura del cerchio" attorno ai cosiddetti reati-spia (*sentinel crimes*), ossia quelle condotte che, se non intercettate, degenerano nell'evento letale.

3.1. Diritto penale sostanziale: estensione della punibilità e aggravanti soggettive. Le modifiche sostanziali mirano a colmare i vuoti di tutela emersi nella prassi giurisprudenziale, operando su tre direttrici fondamentali:

- **La ridefinizione dell'abitudine nei maltrattamenti (Art. 572 c.p.):** la riforma risolve la questione dogmatica sulla configurabilità dei maltrattamenti tra non conviventi. Il legislatore ha esteso l'applicabilità della norma alle condotte vessatorie perpetrate ai danni di persona non più convivente, a condizione che sussista un **vincolo di filiazione comune**. La *ratio* è quella di tutelare la genitorialità e la personalità della vittima da forme di violenza "riflessa" o economica che persistono dopo la rottura del nucleo domestico. Giuridicamente, ciò svincola il reato dal presupposto della "convivenza sotto lo stesso tetto", ancorandolo invece alla persistenza del legame familiare generato dalla prole.
- **L'aggravante speciale a "soggettività rafforzata":** il testo normativo introduce una nuova circostanza aggravante a effetto speciale, definita a "soggettività rafforzata" in quanto volta a sanzionare lo specifico

disvalore penale insito nell'intenzione discriminatoria o possessiva dell'agente. Tale aggravante si applica trasversalmente a diverse fattispecie di reato qualora il fatto sia commesso con le modalità tipiche del femminicidio, ovvero attraverso atti di discriminazione, odio, prevaricazione, controllo, possesso o dominio, oppure in reazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere una relazione affettiva o come atto di limitazione delle sue libertà individuali. Il legislatore ha modulato l'inasprimento sanzionatorio in modo differenziato a seconda della tipologia del reato base:

- **aumento da un terzo alla metà:** si applica ai delitti contro l'incolumità personale e la famiglia, quali i maltrattamenti (art. 572 c.p.), le lesioni personali (art. 582 c.p.) e le relative ipotesi aggravate (art. 585 c.p.), nonché all'interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.).
- **Aumento fisso di un terzo:** opera specificamente per il reato di violenza sessuale (art. 609 *bis* c.p.), mediante l'inserimento della nuova ipotesi nel primo comma dell'art. 609 *ter* c.p., che prevede un aumento secco della pena.
- **Aumento da un terzo a due terzi:** la risposta punitiva diviene ancora più rigorosa per i cosiddetti "reati-spia", segnando un incremento sensibile per gli atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.) e per la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn, art. 612 *ter* c.p.).
- **Confisca obbligatoria e natura strumentale dei device (Art. 572 *bis* c.p.):** la confisca dei beni utilizzati per commettere il delitto di maltrattamenti in famiglia, articolo 572 *bis* c.p., diviene obbligatoria. La norma include espressamente gli strumenti informatici e telematici, riconoscendo giuridicamente lo *smartphone* o il PC non più come beni neutri, ma come "armi improprie" della violenza psicologica e del controllo coercitivo (*cyber-stalking*).

3.2. Diritto processuale: accelerazione e prevenzione. Sul versante procedurale, la L. 181/2025 introduce meccanismi di *enforcement* immediato e di tutela rafforzata, modificando il Codice di Rito per colmare lacune operative nella protezione della vittima

- A. **Rafforzamento spaziale delle misure cautelari (artt. 282 *bis* e 282 *ter* c.p.p.):** la riforma interviene sulle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, **elevando a 1.000 metri la distanza minima inderogabile che il Giudice deve prescrivere**

(potendo stabilire distanze maggiori in relazione alle specificità del caso concreto). Tale parametro rigido risponde a esigenze tecniche di efficacia del braccialetto elettronico (riduzione dei falsi positivi) e alla necessità di garantire una "zona di sicurezza" (*buffer zone*) che impedisca contatti visivi o intimidatori. Previsto, inoltre, una riserva di giurisdizione nell'escussione

- B. **Riserva di giurisdizione nell'escussione (Art. 362 c.p.p.):** a tutela della genuinità della prova e per prevenire la vittimizzazione secondaria, si stabilisce che, **qualora la vittima ne faccia richiesta motivata e tempestiva**, l'audizione della persona offesa non sia delegabile alla Polizia Giudiziaria, ma debba essere svolta personalmente dal Pubblico Ministero. È inoltre previsto un divieto assoluto di delega alla P.G. quando si procede per il delitto di *stalking* aggravato da moventi di genere (art. 612 *bis*, quarto comma c.p.), imponendo in tal caso l'intervento diretto del Magistrato.
- C. **Presunzione cautelare e custodia in carcere (Art. 275 c.p.p.):** viene introdotto un nuovo comma 3.1 che, per i reati di femminicidio (tentato) e per le altre fattispecie aggravate dal movente di genere (lesioni, maltrattamenti, *stalking*, *revenge porn*), stabilisce una presunzione di applicazione della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari. Tali misure devono essere applicate salvo che non sussistano esigenze cautelari o che le stesse possano essere soddisfatte con misure meno afflittive, ma sempre valutando il pericolo per la vita e l'integrità della persona offesa.
- D. **Attribuzioni del Tribunale Monocratico (Art. 33 *ter* c.p.p.):** per esigenze di celerità processuale, la riforma attribuisce al Tribunale in composizione monocratica la competenza per i delitti di maltrattamenti previsti dall'art. 572, secondo comma (presenza minori/gravide/disabili o con armi) e quinto comma (aggravante per movente di genere), nonché per il reato di *revenge porn* (art. 612 *ter* c.p.). La competenza monocratica NON include i maltrattamenti aggravati ex art. 572, comma 3 (lesioni gravi/gravissime/morte), che restano al Tribunale collegiale.
- E. **Il potenziamento degli obblighi informativi e la tutela partecipativa della vittima (artt. 90-*bis* e ss. c.p.p.):** la Legge n. 181/2025 incide profondamente sul sistema delle garanzie informative spettanti alla persona offesa, rafforzando il principio per cui la vittima non è mero soggetto passivo del reato, ma parte attiva e informata del procedimento, specialmente nei contesti di violenza di genere. L'intervento normativo si articola su tre direttrici principali:

l'ampliamento delle informazioni generali, l'introduzione di obblighi informativi specifici fin dal primo contatto e l'estensione delle comunicazioni sugli *status libertatis* dell'imputato.

- a. **Integrazione dell'art. 90-bis c.p.p. (Pena su richiesta).** L'art. 3, comma 1, lett. b) della riforma ha integrato l'art. 90-bis c.p.p. introducendo la **lettera d-bis al comma 1**). Tale norma impone che alla persona offesa venga fornita l'informazione specifica relativa al diritto di essere avvisata, qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 444, comma 1-*quater* (tra cui rientrano ora il femminicidio tentato e i reati aggravati dal movente di genere), in **caso di richiesta di applicazione della pena (c.d. patteggiamento) presentata fuori udienza**. La vittima deve essere altresì informata della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione a tale richiesta, nonché in ordine alla richiesta formulata in udienza ai sensi degli artt. 446 e 554-*ter* c.p.p., garantendo così un contraddittorio anticipato anche nei riti alternativi.
- b. **Il nuovo art. 90-bis, 2, c.p.p. (Ulteriori informazioni alla persona offesa).** Di cruciale importanza operativa per la Polizia Giudiziaria è l'introduzione, ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. c), del nuovo articolo 90-bis, 2, c.p.p.. La norma stabilisce che la persona offesa dai reati di femminicidio (tentato), maltrattamenti, *stalking*, violenza sessuale e lesioni aggravate dal movente di genere, debba essere informata sin dal primo contatto con l'autorità procedente:
 - Della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 362, comma 1-*ter* c.p.p.;
 - Della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata sulle scarcerazioni o evasioni.
- c. **Estensione delle comunicazioni ex Art. 90-ter c.p.p. (Scarcerazioni ed Evasioni).** La riforma (Art. 3, comma 1, lett. d) ha ampliato il catalogo dei reati per i quali è obbligatoria la comunicazione alla persona offesa dei provvedimenti di scarcerazione, cessazione della misura di sicurezza detentiva o evasione. L'obbligo ora include espressamente il delitto di cui all'art. **577-bis c.p.** (Femminicidio) tentato e le ipotesi aggravate dei reati-spia. Innovazione significativa è la previsione che, nei casi di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, tali comunicazioni debbano essere effettuate ai **prossimi congiunti** che ne abbiano fatto richiesta, indicando un recapito anche telematico.

- d. **Obblighi di comunicazione immediata per la Polizia Giudiziaria (Artt. 309 e 310 c.p.p.).** Infine, al fine di colmare il vuoto informativo nei casi di revoca delle misure cautelari in sede di impugnazione, sono stati introdotti il comma 10-*bis* all'art. 309 e il comma 2-*bis* all'art. 310 c.p.p.. Tali disposizioni prevedono che i provvedimenti del Tribunale del Riesame o d'Appello che non confermano le ordinanze dispositive di misure coercitive per delitti commessi con violenza alla persona debbano essere **immediatamente comunicati, a cura della Polizia Giudiziaria**, ai servizi socioassistenziali, alla persona offesa e al suo difensore.

4. Impatto operativo: protocolli d'intervento e procedure analitiche per la Polizia Giudiziaria.

Le innovazioni normative impongono una revisione radicale delle prassi operative. L'attività di Polizia Giudiziaria non può più limitarsi alla mera constatazione dell'evento, ma deve evolversi in una "indagine contestuale proattiva". Di seguito si declinano le procedure operative distinte per fasi d'intervento.

4.1. Fase di primo contatto e qualificazione giuridica (Screening). In sede di intervento per lite o di ricezione querela, l'operatore deve applicare i nuovi criteri di qualificazione per evitare la rubricazione in reati minori (percosse/minacce).

- **Verifica del vincolo di filiazione:** in caso di *ex* conviventi o partner non conviventi, l'operatore deve interrogare immediatamente la banca dati anagrafica o chiedere alle parti se vi siano figli in comune.
 - *Ricaduta operativa:* La presenza di figli comuni trasforma condotte reiterate di molestia o aggressione dal reato di minacce/lesioni (spesso a querela) al reato di **Maltrattamenti in famiglia (572 c.p.)**, procedibile d'ufficio e punito più gravemente.
- **Rilevazione degli indicatori dell'aggravante speciale:** occorre verbalizzare testualmente le frasi pronunciate dall'agente ("*Tu sei mia*", "*Non devi uscire*") che denotino il movente di possesso, necessario per contestare le nuove aggravanti ex L. 181/2025.

1. 4.2. Procedura per l'arresto in flagranza differita (Protocollo operativo integrato). L'arresto in flagranza differita (art. 382 *bis* c.p.p.) è stato introdotto dalla L. 168/2023. La L. 181/2025 ne amplia l'ambito applicativo includendo i nuovi reati aggravati dal movente di

genere, rendendone l'utilizzo strategico e prioritario per interrompere tempestivamente le condotte di violenza. Le nuove aggravanti specifiche per i reati-spia (atti persecutori e maltrattamenti) e l'obbligo di confisca dei *device* impongono all'operatore di sfruttare appieno la finestra temporale delle 48 ore per assicurare l'autore alla giustizia interrompendo l'iter criminoso. L'operatività si articola nelle seguenti fasi tassative:

- **Fase 1: Verifica del requisito temporale (Time-Check).** L'operatore deve accertare con rigore l'orario di consumazione dell'ultimo episodio delittuoso (es. l'invio dell'ultimo messaggio minatorio, il passaggio sotto casa della vittima, l'aggressione documentata). L'arresto è legittimo solo se eseguito entro le 48 ore dal fatto documentato. Superato tale limite, cessa lo stato di "quasi-flagranza differita" e si potrà procedere solo a piede libero o su ordinanza cautelare.
- **Fase 2: Acquisizione della "Prova Inequivocabile" documentale.** La norma richiede che il fatto reato risulti da documentazione video-fotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta (anche informatica).
 - 1. **Contesto digitale:** Alla luce della L. 181/2025, che valorizza la violenza tramite mezzi telematici, assumono valore di prova regina le chat (WhatsApp, Telegram, ecc.), i tabulati di geolocalizzazione o le schermate dei social network. L'operatore deve acquisire immediatamente tali evidenze (tramite estrazione forense o fotoriproduzione certificata) prima che vengano cancellate.
 - 2. **Videosorveglianza:** Acquisizione immediata di filmati (pubblici o privati) che attestino la violazione dei divieti di avvicinamento o le condotte persecutorie.
- **Fase 3: Esecuzione e Motivazione.** Sussistendo il requisito temporale e la prova documentale, si procede alla ricerca e all'arresto dell'indagato anche se non colto nell'atto di commettere il reato.
 - 1. **Nel verbale di arresto:** è fondamentale specificare che si opera ai sensi dell'art. 382 *bis* c.p.p., indicando analiticamente le fonti di prova documentale (es. "screenshot dei messaggi minatori inviati alle ore XX del giorno YY") che rendono inequivocabile la responsabilità,

giustificando così la privazione della libertà personale in assenza di flagranza diretta.

2. **Correlazione con la confisca:** contestualmente all'arresto, si deve procedere al sequestro dei dispositivi informatici dell'indagato, indicandoli come corpo del reato e, nei casi di maltrattamenti, come beni soggetti a confisca obbligatoria ex art. 572 *bis* c.p., consolidando così il quadro probatorio.

4.3. Protocollo "Cyber-Violenza" e Confisca. Considerata l'obbligatorietà della confisca, il sequestro dei dispositivi elettronici diviene un atto dovuto.

- **Perquisizione e Sequestro:** durante l'intervento o la perquisizione, ricercare prioritariamente smartphone, tablet e PC in uso all'indagato.
- **Catena di Custodia:** porre immediatamente i dispositivi in modalità "aereo" o in *Faraday bag* per impedire la cancellazione remota dei dati (es. messaggi di controllo, cronologia delle posizioni della vittima).
- **Motivazione del Sequestro:** nel verbale di sequestro penale, indicare espressamente che il bene è corpo del reato soggetto a confisca obbligatoria ex art. 572 *bis* c.p. (applicabile esclusivamente al delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p.), in quanto strumento utilizzato per la perpetrazione delle condotte maltrattanti.

4.4. Redazione della CNR e richiesta misure. La Comunicazione di Notizia di Reato deve essere strutturata per supportare la richiesta di misure cautelari potenziate.

- **Evidenziazione del rischio:** nella CNR, dedicare una sezione specifica alla "Valutazione del Rischio", indicando se l'abitazione della vittima permette l'applicazione efficace del divieto di avvicinamento con braccialetto (distanza 1.000 metri).
- **Contestazione delle aggravanti:** richiedere esplicitamente al PM la contestazione delle aggravanti del movente di genere, citando gli elementi fattuali emersi (le frasi di possesso, il controllo economico, l'isolamento sociale), poiché tali aggravanti impediscono il bilanciamento con le attenuanti e aumentano i termini di custodia cautelare.

5. Le circolari adottate dalle Procure presso i Tribunali di Torino, Parma e Trento.

L'entrata in vigore della Legge 181/2025 ha generato un'immediata risposta organizzativa da parte delle Procure della Repubblica, che hanno emanato direttive vincolanti per uniformare l'attività di Polizia Giudiziaria. Dall'analisi comparata delle Direttive di Torino (del 18.12.2025), Parma (n. 21 e 22 del 16.12.2025), Trento (n. 5 del 23.12.2025) e ora anche Verona (n. 4968 del 22.12.2025), emerge un quadro operativo comune che ridefinisce i compiti dell'agente su strada, pur con alcune specificità procedurali evidenziate dall'ufficio scaligero.

5.1. L'indagine sui "Motivi a Delinquere" e il Contesto (Modello Integrato)

Le Procure concordano nel ritenere che la nuova fattispecie di femminicidio (e le relative aggravanti per i reati-spia) imponga un cambio di paradigma investigativo: non si accerta più solo il "fatto storico" (es. la percossa), ma il "movente di genere".

- **Direttiva Parma:** istruisce la P.G. a porre domande specifiche, già in sede di sommarie informazioni o denuncia, per far emergere se la condotta sia mossa da "odio, discriminazione, prevaricazione" o dalla volontà di "controllo e possesso".
- **Direttiva Verona:** ribadisce con fermezza che l'elemento intenzionale discriminante per l'applicazione dell'art. 577-bis c.p. è la finalità della condotta, attuata per odio, discriminazione, prevaricazione, oppure come atto di controllo, possesso o dominio sulla donna "in quanto donna". La Procura scaligera sottolinea altresì la necessità di individuare la reazione al rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo come elemento costitutivo.
- **Direttiva Torino:** introduce il concetto di "**violenza invisibile**". L'operatore deve investigare sulla privazione economica (accesso ai conti, gestione del denaro) e sull'isolamento sociale imposto alla vittima, elementi costitutivi del "dominio" richiesto dalla norma.

Tali elementi devono essere cristallizzati subito, nel caso di femminicidio, per contestare le aggravanti speciali e giustificare la pena dell'ergastolo o i limiti al bilanciamento delle attenuanti, che non potrà mai scendere sotto i 24 o 15 anni di reclusione.

5.2. La "Scena del Crimine Digitale" e la Confisca

Un punto di convergenza assoluta riguarda la gestione dei dispositivi elettronici, divenuti "armi" del reato di maltrattamenti e *stalking*.

- **Sequestro finalizzato alla confisca:** le linee guida richiamano l'obbligo per la P.G. di verificare immediatamente se l'indagato abbia utilizzato smartphone o strumenti telematici per commettere il reato. In caso positivo, scatta l'obbligo di sequestro penale che nel caso specifico dei maltrattamenti (art. 572 bis c.p.) è finalizzato alla confisca obbligatoria.
- **Acquisizione Forense:** si raccomanda di procedere all'acquisizione immediata delle chat e dei contenuti digitali ("congelamento della prova") sul *device* della vittima, prima che possano essere cancellati da remoto.

5.3. Gestione degli Avvisi e Richiesta di Audizione al PM

Per gestire le nuove garanzie processuali introdotte dall'art. 362 co. 1-*ter* c.p.p., le Procure hanno standardizzato le procedure, con la Procura di Verona che offre indicazioni stringenti sulla gestione della richiesta della persona offesa.

- **L'informazione alla vittima (Dovere P.G.):** la Polizia Giudiziaria deve informare la vittima, sin dal primo contatto, della facoltà di essere sentita personalmente dal Pubblico Ministero. La circolare di Verona specifica che la P.G. deve dare tali informazioni "senza sollecitazioni in tal senso", garantendo la spontaneità della scelta.
- **Requisiti della Richiesta (Direttiva Verona):** affinché il PM proceda all'audizione personale entro 3 giorni, la richiesta della persona offesa deve possedere requisiti tassativi:
 - provenire personalmente dalla persona offesa (non dal denunciante generico).
 - Essere motivata specificamente sulla necessità che l'audizione sia svolta proprio dal magistrato (es. particolare vulnerabilità).
 - Essere tempestiva, ovvero pervenire entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato.
 - Essere verbalizzata per il vaglio del magistrato.
- **Delega e Divieti (Riserva di Giurisdizione):** sebbene la regola generale preveda l'audizione diretta, la Procura di Verona chiarisce che il PM può comunque delegare la P.G. con decreto motivato se la situazione non esige l'intervento diretto.
 - Eccezione assoluta: l'audizione NON può mai essere delegata alla P.G. quando si procede per il delitto di atti persecutori aggravato (art. 612 bis comma 4 c.p.).

5.4. I Controlli sulle Misure Cautelari (Il parametro dei 1.000 metri)

Le direttive operative prescrivono un inasprimento dei controlli e l'adeguamento alle nuove presunzioni di legge.

Distanza e Braccialetto: la P.G. è tenuta a verificare il rispetto della nuova distanza minima di 1.000 metri per i divieti di avvicinamento.

Presunzione di Carcere (Direttiva Verona): la circolare scaligera evidenzia l'introduzione della presunzione di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia in carcere (o domiciliari) per i reati di femminicidio (tentato), maltrattamenti, *stalking* e lesioni aggravate. La P.G., nella comunicazione al PM, deve evidenziare se le esigenze cautelari possano essere soddisfatte solo con la misura carceraria per mettere al riparo la persona offesa dal pericolo per la vita o l'integrità fisica.

Intercettazioni: per i reati di "Codice Rosso" aggravati dal movente di genere, la Procura di Verona ricorda che non trova applicazione il limite di durata delle intercettazioni di 45 giorni, potenziando così gli strumenti investigativi a disposizione della P.G..

6. Protocollo operativo per il sequestro e la repertazione dei dispositivi informatici (*Digital Forensics*).

Alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 181/2025, che sanciscono la **confisca obbligatoria** dei dispositivi utilizzati per molestare o controllare la vittima e riconoscono il valore probatorio dirimente delle evidenze digitali, si rende necessaria l'adozione di un rigoroso protocollo di sequestro. L'attività di P.G. sui supporti informatici (smartphone, tablet, PC, *smartwatch*) non tollera improvvisazione, pena l'inutilizzabilità del dato o la sua cancellazione da remoto.

6.1. Finalità del sequestro e qualificazione giuridica. L'apprensione del dispositivo risponde a una duplice finalità processuale:

1. **Probatoria:** il dispositivo è il "contenitore" delle prove del reato (messaggi, cronologia posizioni, *spyware* installati).
2. **Preventiva e Sanzionatoria:** il dispositivo è "strumento del reato" e, come tale, deve essere sottratto alla disponibilità dell'indagato per interrompere l'azione criminosa (es. *stalking*) e per garantirne la futura confisca.

6.2. Fase di "Congelamento" della scena digitale (*Network Isolation*)

L'errore più frequente nella fase di primo intervento è lasciare il dispositivo connesso alla rete, esponendolo al rischio di *wiping* remoto (cancellazione a distanza dei dati) da parte dell'indagato o di complici.

• Procedura:

1. **Sottrazione immediata:** Allontanare fisicamente il dispositivo dall'indagato per impedire il blocco manuale o la cancellazione rapida.
2. **Isolamento di Rete (Priorità Assoluta):**
 - Se il dispositivo è acceso, **NON SPEGNERLO** (per evitare l'attivazione di cifrature *BitLocker* o codici al riavvio che rendono impossibile l'estrazione), ma porlo immediatamente in **Modalità Aereo** (*Airplane Mode*).
 - Disattivare manualmente **Wi-Fi, Bluetooth e NFC**.
 - Se non è possibile interagire con lo schermo (blocco tastiera), inserire il dispositivo in una **Faraday Bag** (sacchetto schermante) o avvolgerlo in più strati di carta stagnola (soluzione di emergenza) per isolarlo dalle celle telefoniche.

3. **Alimentazione:** se il dispositivo ha poca batteria, collegarlo a una *power bank* (mai a un PC dell'ufficio o dell'auto di servizio per evitare scambi di dati o *driver*).

6.3. Perquisizione informatica e ricerca di dispositivi occulti. Nei reati di violenza di genere, la perquisizione (personale o locale) deve estendersi alla ricerca di dispositivi non convenzionali utilizzati per lo spionaggio della vittima.

- **Target di ricerca:** oltre allo smartphone principale, l'operatore deve ricercare vecchi cellulari utilizzati come registratori ambientali, *tracker* GPS (spesso occultati nell'auto della vittima o in borse), micro-camere o *smartwatch* con connessione autonoma.

6.4. Acquisizione delle credenziali d'accesso. L'accesso ai dati è spesso precluso da sistemi di cifratura biometrica o PIN.

- **Procedura:** nell'immediatezza del fatto, è facoltà della P.G. richiedere all'indagato il codice di sblocco (PIN/*Pattern*). Se fornito, deve essere annotato fedelmente nel verbale. Se l'indagato si rifiuta, l'operatore **non deve forzare** l'accesso (es. costringendo a mettere il dito sul sensore o inquadrando il volto), poiché tale condotta potrebbe invalidare l'acquisizione. È fondamentale annotare nel verbale che "il dispositivo è protetto da codice non fornito", informazione cruciale per i tecnici forensi.

6.5. Repertazione e Catena di Custodia (*Chain of Custody*). La validità della prova digitale dipende dalla dimostrazione che il dato estratto è identico a quello presente al momento del sequestro.

- **Redazione del Verbale:** il verbale di sequestro deve contenere:
 - Descrizione fisica (Marca, Modello, Colore, segni particolari/graffi).
 - Codici identificativi (IMEI - reperibile digitando *#06# o sul retro/carrellino SIM - e Seriale).
 - Stato del dispositivo (Acceso/Spento, Schermo integro/rotto, Modalità Aereo attivata SI/NO).
- **Sigillatura:** Il reperto va inserito in busta di sicurezza antieffrazione, firmata sui lembi di chiusura dall'operante e, se presente, dall'indagato.

7. Ulteriori disposizioni normative complementari (Prevenzione, Formazione e Raccordi Giurisdizionali).

La Legge 181/2025 completa l'architettura di contrasto alla violenza di genere attraverso una serie di interventi eterogenei che mirano a rafforzare la "rete" di protezione attorno alla vittima e a potenziare la circolarità informativa tra le istituzioni. Sebbene di minore impatto operativo immediato per l'attività di Polizia Giudiziaria in emergenza, tali norme ridisegnano il contesto istituzionale di riferimento.

7.1. La circolarità informativa con l'Autorità Giudiziaria Civile e Minorile.

Di assoluto rilievo per la redazione della C.N.R. è la riscrittura dell'art. 64-bis disp. att. c.p.p. (ad opera dell'art. 3, co. 2 della riforma). La norma impone ora al Pubblico Ministero di trasmettere "senza ritardo" al Giudice Civile o al Tribunale per i Minorenni (ora Tribunale per le Persone, per i minorenni e per le famiglie) copia degli atti processuali rilevanti (verbali di arresto/fermo, misure cautelari, avviso conclusione indagini) quando si proceda per reati di violenza domestica o di genere e siano pendenti procedimenti di separazione o relativi alla responsabilità genitoriale.

Implicazione operativa: nella notizia di reato, l'operatore di P.G. dovrà avere cura di segnalare non solo la presenza di figli minori, ma anche l'eventuale pendenza di cause civili di separazione o affidamento, per consentire al P.M. di attivare questo flusso informativo obbligatorio.

7.2. Contrasto alla violenza sessuale facilitata da sostanze (*Drug Facilitated Sexual Assault*).

Gli articoli 6 e 7 della Legge introducono specifiche misure di prevenzione contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (es. GHB, benzodiazepine) utilizzate per annullare la capacità di difesa della vittima.

Campagne e Formazione (Art. 6): Regioni e Istituti scolastici sono chiamati a promuovere campagne di sensibilizzazione specifiche sui rischi legati alle droghe che facilitano le violenze sessuali.

Tavolo Tecnico (Art. 7): è istituito presso il Ministero della Salute un tavolo tecnico permanente per elaborare linee guida e raccomandazioni operative per il riconoscimento e la gestione clinica di queste specifiche aggressioni.

7.3. Obblighi formativi rafforzati.

L'art. 8 incide sulla formazione continua degli operatori giudiziari e sanitari:

- **Magistrati:** La partecipazione ai corsi specifici sulla violenza di genere e domestica diviene obbligatoria per i magistrati che trattano procedimenti in materia di famiglia o violenza, al fine di prevenire la vittimizzazione secondaria e i pregiudizi giudiziari.
- **Personale Sanitario:** I crediti formativi ECM (Educazione Continua in Medicina) dovranno includere moduli specifici sul contrasto alla violenza, garantendo che medici e infermieri di Pronto Soccorso sappiano riconoscere i "segnali spia" della violenza domestica anche in assenza di ammissioni della vittima.

7.4. Tutele economiche e fiscali per le vittime

Infine, la riforma potenzia il sostegno materiale alle vittime e agli orfani di crimini domestici:

- **Accesso al Fondo di Indennizzo (Art. 4):** si ampliano i criteri per l'accesso all'indennizzo statale per gli orfani di crimini domestici e per le vittime di femminicidio tentato (o reati equiparati ex art. 577-bis c.p.), rimuovendo ostacoli burocratici legati all'azione esecutiva infruttuosa.
- **Registrazione a debito (Art. 11):** viene esteso l'istituto della registrazione a debito (esenzione immediata dal pagamento delle imposte di registro) per le sentenze e gli atti giudiziari che condannano al risarcimento del danno in favore delle vittime di femminicidio (tentato) e reati connessi, alleviando il carico economico sulle parti offese.

8. Conclusioni: dal "Fatto Storico" alla "Valutazione del Rischio".

L'entrata in vigore della Legge n. 181/2025 segna per la Polizia Giudiziaria il definitivo superamento della logica dell'intervento "notarile", limitato alla mera registrazione dell'accaduto. La riforma, introducendo la fattispecie autonoma di Femminicidio e blindando le maglie della custodia cautelare, **attribuisce all'operatore di polizia su strada una responsabilità diagnostica senza precedenti.**

La sfida operativa non risiede più soltanto nell'assicurare le fonti di prova di un reato già consumato, ma nella capacità di **intercettare i segnali deboli** della violenza prima che questa degeneri nell'irreparabile. L'agente di primo intervento diviene il fulcro del sistema di prevenzione: dalla sua capacità di qualificare correttamente una frase ("Tu sei mia") o di sequestrare tempestivamente un telefono, dipende l'attivazione di quei meccanismi processuali (arresto in flagranza differita, confisca, presunzione di carcere) che il Legislatore ha disegnato come "salvavita".

In sintesi, l'approccio investigativo post-riforma deve fondarsi su cinque pilastri operativi imprescindibili:

- **Contestualizzazione:** non fermarsi al singolo episodio di lite, ma indagare sempre il "clima" di controllo, possesso e limitazione della libertà in cui vive la vittima, elementi ora costitutivi del reato più grave.
- **Tempestività documentale:** sfruttare la finestra temporale delle 48 ore per l'arresto differito e cristallizzare le prove digitali (chat, GPS) che dimostrano l'abitudine e la pericolosità, sottraendo i *device* all'indagato tramite il sequestro obbligatorio.
- **Proattività nella tutela:** anticipare la richiesta di misure cautelari "contenitive" (carcere o domiciliari), evidenziando al Pubblico Ministero l'inidoneità di misure blande (come il divieto di avvicinamento se non garantisce i 1.000 metri), consapevoli che la legge impone ora una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per i reati di violenza di genere aggravati.
- **Abbandono del "Componimento Bonario":** è necessario bandire qualsiasi tentativo di mediazione o di "pacificazione" della lite sul posto. In presenza di indicatori di violenza di genere, **la lite non è un conflitto tra pari da risolvere con il buon senso, ma l'espressione di una asimmetria di potere.** Tentare una conciliazione informale

espone la vittima a ritorsioni e impedisce l'emersione del reato abituale.

- **Formazione Specialistica Interforze:** appare infine non più rinviabile, bensì auspicabile e necessario, riservare un'attività di formazione specifica, strutturale e congiunta per tutte le forze di polizia a competenza generale e locale. L'esperienza maturata negli ultimi anni nelle indagini sui reati da "Codice Rosso" dimostra che la complessità tecnica e psicologica di tali interventi richiede operatori costantemente aggiornati, in grado di padroneggiare i nuovi strumenti normativi con la medesima competenza, a prescindere dalla divisa indossata.
 - **L'esperienza virtuosa della Procura di Velletri: il "Modello Amato" come *best practice* nazionale.** A corollario della necessità di formazione specialistica interforze, merita una menzione d'onore la straordinaria esperienza diretta e coordinata dal Dott. Giancarlo Amato, già Procuratore Capo della Repubblica di Velletri. La sua gestione ha rappresentato un laboratorio giuridico e operativo di eccellenza, anticipando nei fatti lo spirito della riforma attuale. Il Dott. Giancarlo Amato si è fatto promotore instancabile della costituzione di una vera "Rete Interistituzionale Antiviolenza", superando la parcellizzazione degli interventi attraverso la sottoscrizione di uno storico Protocollo Operativo contro la violenza di genere. Tale accordo non è rimasto una mera dichiarazione d'intenti, ma ha vincolato alla collaborazione sinergica tutti gli attori del territorio: non solo tutte le Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizie Locali), ma anche la ASL Roma 6 (per la gestione del referto psicologico e la conservazione dei reperti), l'Ordine degli Avvocati, i Servizi Sociali di tutti i Comuni del circondario e i Centri Antiviolenza (CAV). Il fulcro di questa *best practice* è stato l'investimento massiccio nella formazione congiunta: sotto la guida della Procura, operatori di polizia, medici di pronto soccorso, assistenti sociali e avvocati si sono seduti allo stesso tavolo formativo. Questo approccio ha permesso di creare un linguaggio comune nella valutazione del rischio e di standardizzare le procedure di ascolto della vittima, riducendo drasticamente i tempi di intervento e i rischi di vittimizzazione secondaria. L'eredità del "Modello Velletri" dimostra che la norma cammina sulle gambe degli uomini e che

solo una formazione condivisa tra tutti gli attori della filiera trasforma la legge in protezione effettiva⁸.

In definitiva, la Legge 181/2025 trasforma la Comunicazione di Notizia di Reato (C.N.R.) da atto burocratico a strumento di **analisi del rischio**: una C.N.R. completa, che evidenzia gli indicatori di "dominio" e sia redatta da personale specificamente formato, è la prima e più efficace forma di tutela che lo Stato offre alla donna vittima di violenza.

⁸ L'impegno istituzionale e la trasversalità della formazione: l'evento di Ciampino. A testimonianza della necessità di un approccio sempre più sinergico tra legislatore e operatori sul campo, si segnala l'importante visita istituzionale tenutasi presso il Comando di Polizia Locale di Ciampino da parte dell'**Onorevole Martina Semenzato, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere**. L'incontro ha rappresentato un momento di altissimo valore simbolico e operativo, sancendo la trasversalità della lotta alla violenza di genere. La giornata, dedicata a tutti gli operatori della sicurezza (Polizie Locali e Forze dell'Ordine a competenza generale), ha visto il confronto diretto tra il vertice della Commissione bicamerale, l'Autorità Giudiziaria (con la presenza, tra le altre Autorità dell'On. Giuseppe BICCHIELLI e del Procuratore Dott. Giancarlo AMATO) e chi quotidianamente opera sulla strada. L'evento ha ribadito che la formazione non può essere a compartimenti stagni: la "filiera della tutela" funziona solo se il Legislatore, il Magistrato e l'Agente di Polizia condividono non solo le norme, ma anche la sensibilità e le prassi operative necessarie per proteggere le vittime.

ALLEGATO A: SCHEDA OPERATIVA INTEGRATA (L. 181/2025)
Protocollo di Primo Intervento per Reati di Violenza di Genere e Femminicidio

1. TRIAGE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA (Checklist Preliminare)

Da compilare immediatamente sul luogo dell'intervento o alla ricezione della querela.

A. Analisi Relazionale (Per corretta rubricazione)

- ☐ **Relazione in corso:** Autore e vittima sono conviventi o partner attuali?
- ☐ **Relazione conclusa:** La relazione è cessata? Se SÌ, da quanto tempo?
- ☐ **Vincolo di Filiazione:** Esistono figli in comune (anche se non conviventi)?
 - *Nota:* Se SI Procedere per **Maltrattamenti in Famiglia (Art. 572 c.p.)** e non per minacce/lesioni semplici.
- ☐ **Fase di Rischio:** È in corso una separazione legale o contesa sull'affidamento?

B. Rilevazione Indicatori Art. 577-bis c.p. (Aggravanti/Femminicidio)

- ☐ **Fraasi di Possesso:** l'autore ha pronunciato frasi tipo "Sei mia", "Non sarai di nessuno"? (Verbalizzare testualmente).
- ☐ **Controllo Economico/Sociale:** vi sono evidenze di privazione del denaro o divieto di frequentare la famiglia d'origine?
- ☐ **Movente Discriminatorio:** l'aggressione è motivata da odio verso le donne o rifiuto della loro autonomia?

2. MISURE PRECAUTELARI E ARRESTO (*Action Card*)

A. Valutazione Arresto in Flagranza (Art. 380 c.p.p.)

- ☐ L'autore è presente sul posto o inseguito subito dopo il fatto?
ARRESTO OBBLIGATORIO per Maltrattamenti o *Stalking*.

B. Valutazione Arresto in Flagranza DIFFERITA (Art. 382 bis c.p.p.)

- ☐ Il fatto è avvenuto entro le ultime **48 ORE**?
- ☐ Esiste documentazione **VIDEO** o **INFORMATICA** (Chat, GPS) inequivocabile?
- *Azione:* Acquisire la prova documentale. Procedere alla ricerca e all'arresto (anche se l'autore non è in flagranza diretta).

3. PROTOCOLLO *DIGITAL FORENSICS* (Sequestro Dispositivi)

Fonte Giuridica: art. 354 c.p.p. (Probatorio per tutti i reati) - Art. 572 *bis* c.p. (Confisca obbligatoria solo per Maltrattamenti).

A. Messa in Sicurezza (Sulla scena)

- ☐ **Isolamento Rete:** Dispositivo posto in **MODALITÀ AEREO** immediata? (Wi-Fi/Bluetooth OFF).
- ☐ **Schermatura:** Se impossibile interagire, inserito in *Faraday Bag* o carta stagnola?
- ☐ **Non Spegnere:** Il dispositivo è stato lasciato acceso (per evitare blocchi cifrati)?
- ☐ **Accesso:** È stato richiesto il PIN all'indagato? (Annotare risposta o rifiuto a verbale).

B. Repertazione

☐ Verbale di sequestro indicante:

- ☐ IMEI;
- ☐ Codice Seriale;
- ☐ Stato (Integro/Rotto).

☐ Motivazione: "Corpo del reato ai sensi dell'art. 354 c.p.p." e, **nei casi di maltrattamenti (art. 572 bis c.p.)**, aggiungere: "Bene destinato a confisca obbligatoria ex art. 572-bis c.p.".

4. TABELLA DI RAFFRONTO RAPIDO (Qualificazione Omicidio)

Elemento	OMICIDIO (Art. 575 c.p.)	FEMMINICIDIO (Art. 577-bis c.p.)
Vittima	Chiunque (Uomo/Donna)	Esclusivamente Donna
Contesto	Generico	Relazione affettiva, Possesso, Odio di genere
Movente	Irrilevante per il titolo (aggravante)	Elemento Costitutivo (Dolo specifico)
Pena Minima	Anni 21 (senza aggravanti)	Ergastolo (Fissa)
Bilanciamento	Ordinario	Blindato (Mai sotto i 15/24 anni)

5. VALUTAZIONE RISCHIO MISURE CAUTELARI

Da indicare nella C.N.R. al Pubblico Ministero:

- ☐ L'abitazione della vittima permette il distanziamento di **1.000 metri** (necessario per Braccialetto Elettronico)?
- ☐ Vi sono precedenti interventi di Polizia (anche senza querela)?
- ☐ L'indagato dispone di armi (anche legalmente detenute)? Ritiro cautelare immediato (Art. 39 TULPS).

6. Quadro Sinottico di Raffronto Normativo (Legge 181/2025)

Al fine di agevolare l'attività di interpretazione e applicazione delle nuove disposizioni, si riporta di seguito una comparazione schematica delle principali modifiche apportate dalla Legge 2 dicembre 2025, n. 181, suddivise per aree codicistiche.

6.1. Modifiche al Codice Penale

La riforma incide sulla parte speciale del codice introducendo un nuovo titolo di reato e inasprendo il trattamento sanzionatorio per i reati-spia.

Articolo C.P.	Oggetto della Modifica	Portata dell'Innovazione Normativa
Art. 577-bis	Nuova Fattispecie: Femminicidio	Introduce il reato autonomo di Femminicidio punito con l'ergastolo . Si applica quando la morte di una donna è causata da atti di odio, discriminazione, possesso, controllo o come reazione al rifiuto di una relazione. Il bilanciamento delle attenuanti è "blindato" (mai pena inferiore a 24 o 15 anni) ² .
Art. 572	Maltrattamenti in famiglia	Estensione soggettiva: Si applica anche al "non più convivente" se vi sono vincoli di filiazione. Aggravante: Pena aumentata da 1/3 alla metà se il fatto è commesso con movente di genere (odio, possesso, controllo).
Art. 572-bis	Confisca	Introduce la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato di maltrattamenti, inclusi specificamente gli strumenti informatici, telematici e telefonici.
Art. 585	Aggravanti (Lesioni)	Estende l'aggravante del movente di genere (aumento da 1/3 alla metà) al reato di lesioni personali.
Art. 593-ter	Interruzione gravidanza non consensuale	Introduce l'aggravante speciale del movente di genere con aumento di pena da 1/3 alla metà.
Art. 609-ter	Aggravanti (Violenza Sessuale)	Inserisce il n. 5-ter, prevedendo un aumento di pena se la violenza sessuale è commessa come atto di odio, controllo o possesso "in quanto donna".

Articolo C.P.	Oggetto della Modifica	Portata dell'Innovazione Normativa
Art. 612-bis	Atti Persecutori (<i>Stalking</i>)	Introduce una nuova aggravante ad effetto speciale: pena aumentata da 1/3 a 2/3 se il fatto è commesso con movente di genere/possesso.
Art. 612-ter	Diffusione illecita immagini (<i>Revenge Porn</i>)	Introduce l'aggravante del movente di genere/possesso con aumento di pena da 1/3 a 2/3 .

6.2. Modifiche al Codice di Procedura Penale

L'intervento sul rito mira a potenziare le misure cautelari, accelerare la tutela e prevenire la vittimizzazione secondaria.

Articolo C.P.P.	Oggetto della Modifica	Portata dell'Innovazione Normativa
Art. 33-ter	Tribunale Monocratico	Attribuisce al giudice monocratico i delitti di maltrattamenti (co. 2 e 5) e revenge porn (612-ter), per velocizzare i giudizi.
Art. 90-bis.2	Informazioni alla vittima	Obbligo per la P.G. di informare la vittima, sin dal primo contatto, della facoltà di chiedere di essere sentita personalmente dal Pubblico Ministero .
Art. 267	Intercettazioni	Deroga ai limiti di durata delle intercettazioni (oltre i 45 giorni) per i reati di femminicidio e reati aggravati dal movente di genere.
Art. 275	Criteri scelta misure (Presunzione Carcere)	Nuovo comma 3.1: introduce una presunzione di custodia in carcere o domiciliari per femminicidio (tentato) e reati-spia aggravati, salvo che le esigenze cautelari non siano soddisfatte altrimenti.
Art. 282-bis / 282-ter	Distanza minima	Innalza da 500 a 1.000 metri la distanza minima inderogabile per le misure di allontanamento e divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico.
Art. 362	Audizione del P.M.	Il P.M. deve assumere informazioni personalmente (senza delega alla P.G.) se la vittima ne fa richiesta motivata e tempestiva. Divieto assoluto di delega per <i>stalking</i> aggravato (612-bis co. 4).
Art. 444	Patteggiamento	La richiesta di patteggiamento per reati di violenza di genere deve essere notificata alla persona offesa a pena di inammissibilità.
Art. 499	Esame testimoniale	Il Presidente del Tribunale deve assicurare che le domande non ledano la dignità della vittima, prevenendo la vittimizzazione secondaria .
Art. 90-bis	Avviso Patteggiamento	Art. 90-bis Avviso Patteggiamento Introduce l'obbligo (lett. d-bis) di informare la vittima della richiesta di patteggiamento presentata fuori udienza e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in merito.

Articolo C.P.P.	Oggetto della Modifica	Portata dell'Innovazione Normativa
Art. 90-ter	Comunicazioni Status	Estende l'obbligo di comunicare scarcerazioni o evasioni anche per il Femminicidio (tentato) e reati-spia aggravati. In caso di decesso della vittima, la comunicazione va fatta ai prossimi congiunti .
Artt. 309 e 310	Comunicazioni P.G. (Riesame)	Introduce l'obbligo per la Polizia Giudiziaria di comunicare immediatamente alla persona offesa e ai servizi sociali i provvedimenti del Tribunale che non confermano le misure coercitive (scarcerazioni tecniche).

6.3. Modifiche alle Leggi Speciali e Ordinamento Penitenziario

La riforma tocca ambiti trasversali quali il patrocinio legale, la tutela degli orfani e l'esecuzione della pena.

Fonte Normativa	Articolo / Tema	Portata dell'Innovazione Normativa
L. 354/1975 (Ord. Penit.)	Art. 4-bis (Benefici)	Restringe l'accesso ai benefici penitenziari e misure alternative per i condannati per Femminicidio (577-bis) e reati aggravati, richiedendo valutazione positiva del Magistrato di Sorveglianza.
L. 354/1975 (Ord. Penit.)	Art. 30-ter (Permessi)	Limita i permessi premio per i minori condannati per Femminicidio: max 20 giorni per volta e 70 giorni l'anno.
L. 354/1975 (Ord. Penit.)	Art. 58-sexies (Comunicazioni)	Obbligo per il giudice di comunicare immediatamente alla persona offesa (o ai congiunti se deceduta) la concessione di misure alternative o permessi al condannato.
D.P.R. 115/2002	Art. 76 (Patrocinio)	Estende l'ammissione al Gratuito Patrocinio in deroga ai limiti di reddito per le vittime di Femminicidio tentato e per gli orfani di crimini domestici.
D.L. 93/2013	Accesso Minori	Le vittime minorenni (sopra i 14 anni) possono accedere ai Centri Antiviolenza per informazioni e orientamento anche senza l'autorizzazione dei genitori.
D.Lgs. 106/2006	Revoca Assegnazione	Il Procuratore Capo può revocare l'assegnazione del fascicolo al Magistrato che non rispetti l'obbligo di audizione personale della vittima (ex art. 362 c.p.p.).